

(N. 565)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1954

Autorizzazione al Fondo Massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 20 aprile 1952, n. 525, il Fondo Massa della Guardia di finanza è stato autorizzato ad assumere in proprio, entro il limite di lire 250 milioni, l'onere relativo alla costruzione, al primo impianto, all'arredamento ed all'organizzazione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

La previsione della spesa, fatta nell'aprile del 1951, deve ormai considerarsi superata a causa degli aumenti nel frattempo verificatisi sia nei riguardi delle opere murarie, per le quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di approvazione dell'appalto, ha ammesso congruo un aumento del 20 per cento sui prezzi di capitolato, sia nei riguardi degli

impianti tecnologici, elettrici, degli infissi e di tutti quei lavori di completamento necessari a rendere funzionante il collegio per i quali, secondo gli organi tecnici, si deve, allo stato attuale, ritenere applicabile un aumento percentuale maggiore, ragguagliato a circa il 40 per cento della spesa preventivata a suo tempo.

Occorre, pertanto, tenuto conto che lo stanziamento di lire 250 milioni è ormai insufficiente al completamento dell'opera, disporre un ulteriore prelevamento di fondi nella misura di lire 75 milioni che rappresentano un aumento medio su tutto il complesso dei lavori del 30 per cento del massimo della spesa stabilita con la originaria previsione.

A ciò provvede l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo Massa della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo Massa della Guardia di finanza.